



MUNICIPIO

Lugano, 14 febbraio 2020 trs
centro inf.: 1000.0
ris. mun.: 13/02/2020

Onorevoli Signora e Signori
. Raoul Ghisletta
. Simona Buri
. Edoardo Cappelletti
. Nicola Schoenenberger
. Carlo Zoppi
Consiglieri Comunali
Rispettivi indirizzi

Oggetto: interrogazione no. 1012 - "La sicurezza antincendio concerne tutti e va applicata: a che punto siamo a Lugano?"

Onorevoli Signora e Signori,

in riferimento alla Vostra interrogazione in oggetto, del 15 febbraio 2019, rispondiamo qui di seguito puntualmente alle domande poste.

1. *Come giudica l'applicazione della sicurezza antincendio a Lugano? Quali problemi ritiene esistano? Sono sufficienti le risorse umane per espletare il compito affidato dalla Legge al Comune?*

In base ai dati statistici evidenziati al punto no. 3 della risposta all'interrogazione no. 1052 dal titolo "Incendi di Via Camara a Breganzona: quali sono i problemi riscontrati e quali sono gli insegnamenti da trarre per garantire maggiormente la sicurezza degli inquilini a Lugano?", i 2'100 edifici potenzialmente interessati da un eventuale approfondimento sul rischio residuo rappresentano il 18% dell'intero parco immobiliare. Oggettivamente non si può ritenere che il tema della sicurezza antincendio a Lugano sia totalmente sotto controllo.

Come indicato al punto 3 della risposta all'interrogazione no. 1052, per poter avere un quadro chiaro e completo sulla conformità antincendio degli edifici presenti sul territorio, il Municipio - nell'ambito del mandato di vigilanza affidatogli dalla legge - dovrebbe accollarsi gli oneri necessari per gli accertamenti sui 2'100 stabili di cui non dispone d'informazioni.

2. *Il Comune ha una visione globale su tutti gli edifici/impianti, pubblici e privati, dal punto di vista della Polizia del fuoco?*

Per quanto concerne le strutture di sua proprietà, la Città dispone di un apposito Servizio (Sicurezza e Salute) che, in collaborazione con lo specialista antincendio comunale, gestisce le misure organizzative per la prevenzione antincendio presso gli edifici e le costruzioni provvisorie montate per lo svolgimento di manifestazioni temporanee su territorio comunale.

Il servizio predispone e controlla le disposizioni per la protezione antincendio presso le strutture a grande concentrazione di persone (es. Villa Heleneum, Villa Ciani, ecc). Lo scopo è definire gli obblighi vincolanti e di diligenza.

Inoltre, coordina e amministra le prove di evacuazione presso le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Elementari (dal 2015) e presso le Case per anziani (dal 2019). Lo scopo è far apprendere il comportamento da assumere in caso di emergenza e allontanamento rapido, prevenire situazioni di confusione e di panico, nonché garantire un esodo ordinato e sicuro in caso di effettiva necessità.

Il Servizio Sicurezza e Salute mette in atto e verifica anche le prescrizioni di prevenzione antincendio nell'ambito delle tensostrutture installate per gli eventi. Lo scopo è adottare le misure di protezione adeguate alla tipologia di costruzione. Questo particolare concetto antincendio, sviluppato nel 2015, è parte integrante dell'autorizzazione di un evento che utilizza tensostrutture da parte del Municipio.

Si segnala inoltre che il parco estintori dell'Amministrazione comunale è stato riaggiornato nel 2014 tenendo conto delle effettive esigenze operative e garantendo un risparmio economico.

Inoltre il Servizio Sicurezza e Salute gestisce oltre a ciò la formazione, l'istruzione e la sensibilizzazione, nonché il perfezionamento continuo nell'ambito della sicurezza antincendio dei collaboratori dell'Amministrazione comunale e procede in maniera sistematica, garantendo la continuità nella prevenzione mediante il mantenimento nel tempo, l'aggiornamento e il miglioramento continuo dei provvedimenti regolarmente sviluppati.

Il Servizio Sicurezza e Salute ha avviato nel 2018 la valutazione del rischio di incendio residuo presso le infrastrutture sportive di proprietà della Città di Lugano.

3.1 Il Comune dispone dei documenti importanti per la sicurezza antincendio riguardanti gli edifici/impianti:

- *collaudo antincendio prima dell'occupazione di ogni edificio o la messa in esercizio di impianti (art. 44 RLE)?*

Nell'ambito dei sopralluoghi per la verifica finale dei lavori, viene sistematicamente richiesta la presentazione del certificato di collaudo antincendio rilasciato da un tecnico riconosciuto sulla base dell'attestato di conformità presentato con la domanda di costruzione.

3.2 Il Comune dispone dei documenti importanti per la sicurezza antincendio riguardanti gli edifici/impianti:

- *attestato di conformità antincendio per progetti di nuove costruzioni o per ristrutturazioni di edifici esistenti (art. 44 RLE)?*

Conformemente a quanto prescritto dalla Legge edilizia cantonale (art. 41d cpv. 3) in caso di nuove edificazioni, di ricostruzioni, di ristrutturazioni e di trasformazioni, viene richiesta la presentazione di un attestato di conformità antincendio, allestito - a dipendenza della tipologia dell'immobile - da un tecnico riconosciuto nel campo della Polizia del fuoco o da un tecnico in possesso di entrambi i certificati di Specialista antincendio.

4. *Il Comune ha richiesto il calcolo del rischio residuo d'incendio per tutti gli stabili fatiscenti o problematici?*

Dai dati statistici in nostro possesso, sull'attuale territorio di Lugano sono presenti circa 11'500 edifici, dei quali 9'700 edificati prima del 1997. Di questi, 1'700 sono stati ristrutturati dopo il 1997 e sono quindi da considerarsi conformi alle attuali prescrizioni antincendio. Vi sono quindi 8'000 edifici che potrebbero essere interessati da un approfondimento sul rischio residuo. Escludendo gli edifici di piccole dimensioni (fino a 3 piani), vi sono attualmente 2'100 stabili con più di 4 piani, per i quali la Città non dispone di informazioni sulla conformità antincendio in base al rischio residuo.

Sul tema degli oneri e delle competenze legate alla Polizia del fuoco, giova ricordare la decisione emanata dal TRAM il 1° giugno 2007, con la quale l'Autorità di ricorso aveva stabilito quanto segue:

- *"Giusta l'art. 41g cpv. 1 LE, gli edifici e gli impianti esistenti antecedentemente al 1.1.1997, sono soggetti al diritto precedente. Gli stessi devono essere adeguati solo in caso di riattamento, di trasformazione, di ricostruzione o di ampliamento (art. 41g cpv. 2 LE).*

L'art. 44g cpv. 1 RLE impone al proprietario degli edifici e degli impianti realizzati prima del 1.1.97, che costituiscono un reale pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente, di adattare i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo.

L'accertamento dell'entità del rischio incombe all'autorità comunale. Spetta al municipio quindi dimostrare che sussiste un evidente rischio d'incendio, ovvero che la costruzione rappresenta un reale pericolo per le persone e le cose.

L'autorità comunale non può sovvertire l'onere della prova, imponendo al proprietario di presentare un attestato di conformità che certifichi l'ossequio delle disposizioni A.I. Analogamente, non può nemmeno esigere che il proprietario dell'immobile dimostri mediante perizia che non esiste un rischio d'incendio inaccettabile.

Il municipio può accertare il rischio con i propri tecnici. Ove non disponga di tecnici qualificati può rivolgersi a periti esterni. Le relative spese vanno a suo carico in quanto oneri derivanti dall'adempimento di un mandato affidatogli dalla legge."

Quindi, riallacciandoci ai dati statistici in nostro possesso, rispettivamente agli oneri e alle competenze citati nella sentenza del TRAM, qualora il Municipio volesse accertare se i 2'100 edifici sono interessati da un rischio d'incendio e determinare il grado di pericolo per le persone e le cose, dovrebbe:

- avviare un'indagine a tappeto per i 2'100 edifici sopra menzionati, richiedendo le certificazioni sulla conformità antincendio;
- accollarsi, in caso di mancato riscontro, gli oneri derivanti dall'allestimento delle attestazioni sul rischio residuo;
- ordinare, laddove necessario, gli interventi di messa a norma;
- effettuare le successive verifiche sulla corretta esecuzione dei lavori.

Risulta quindi evidente che nella fattispecie non si può parlare di lassismo da parte della Città, bensì di un'oggettiva difficoltà nella gestione di questo delicato tema, a causa degli importanti oneri in termini di costi e di risorse umane.

La Città ha avviato da circa un anno due indagini:

- A. Un'indagine campione all'interno di un'area densamente popolata del Quartiere di Molino Nuovo, avvalendosi della consulenza di un esperto antincendio esterno. In questo comparto sono stati individuati 22 edifici di grandi dimensioni (costruiti precedentemente al 1997) ai cui proprietari e/o Amministratori è stata richiesta la presentazione di un certificato di collaudo antincendio (qualora ne fossero in possesso) oppure di un attestato che confermi come accettabile il rischio residuo. L'esercizio ha dato scarsi risultati, tanto che ad oggi solo 4 proprietari hanno dato seguito alla richiesta.

L'indagine è stata recentemente estesa a tutti gli stabili presenti sul territorio cittadino, ed attualmente la Divisione Edilizia Privata sta raccogliendo i dati per determinare il numero di edifici ed impianti più a rischio, che potrebbero necessitare di un accertamento antincendio sulla base del rischio residuo.

Per la selezione degli immobili sono stati adottati i seguenti criteri, determinati sulla base delle indicazioni di un tecnico antincendio:

- I. Immobili esistenti mai riattati, trasformati, ampliati o ricostruiti prima del 1° gennaio 1997 (data corrispondente all'entrata in vigore della vigente legislazione).
- II. Immobili esistenti che se fossero stati edificati dopo il 1° gennaio 1997 avrebbero richiesto la presentazione di un attestato di conformità antincendio in base all'art. 44d (allegato 4 del RLE vigente) allestito da un esperto antincendio in base in base all'art. 44b del RLE vigente.
 - Immobili ad uso collettivo, quali ad esempio esercizi alberghieri, istituti di cura (ospedali, case di cura, ecc) con una capacità di pernottamento superiore alle 20 persone, ristoranti, sale multiuso, scuole private con locali di capienza superiore alle 100 persone;
 - Fabbriche (edifici industriali, artigianali e amministrativi), empori (negozi e locali di vendita), sale di svago aventi dei comparti di compartimentazione antincendio superiori ai 1200 m2.
 - Edifici di grande mole e segnatamente: edifici con più unità abitative, edifici con locali in cui possono trattenersi più di 100 persone, edifici alti (con un'altezza complessiva maggiore a 30 metri), edifici amministrativi con una superficie complessiva maggiore a 600 mq, parcheggi con superficie complessiva maggiore a 600 mq.
 - Costruzioni prevalentemente sotterranee indipendenti da un edificio (rifugi di PCi utilizzati in tempo di pace).
 - Impianti per il deposito di carburante e gas.
 - Edifici in legno

Al termine dell'indagine si potranno definire gli eventuali oneri derivanti al Comune per l'allestimento delle perizie sul rischio residuo, qualora i proprietari non fossero in possesso degli attestati, oppure non fossero disposti ad assumersi i costi per il loro allestimento. Rammentiamo che in questa eventualità le spese dovrebbero essere assunte dalla Città, come stabilito dal TRAM nella sentenza sopra citata.

- B. Un'indagine sulla sicurezza nei locali pubblici con ambienti soggetti a grande concentrazione di persone, comprendenti 9 locali notturni e 3 ristoranti, ed ha approvato l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'aggiornamento dell'Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione. Anche questa iniziativa del Municipio non ha purtroppo avuto un riscontro apprezzabile.

La Città è comunque vigile ed è pronta ad intervenire laddove dovesse individuare un evidente rischio d'incendio ed un reale pericolo per le persone e le cose.

5. *Visto l'incendio nel cantiere USI-SUPSI di Viganello avvenuto il 13.2.2019, il Comune ha controllato la sicurezza antincendio su questo cantiere e sugli altri cantieri presenti a Lugano (AICA, prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa)?*

L'interrogazione pone l'accento su "Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa" con chiaro riferimento alla direttiva "Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa" (DA 12.15i emanata dalla AICAA). In merito ci permettiamo di osservare che l'edificazione dello stabile USI-SUPSI a Viganello è stata oggetto di un attestato di conformità antincendio sotto il regime della Norma antincendio e delle relative direttive versione 2015, dove deve essere definito un garante delle qualità antincendio secondo la DA 11.15i.

Questa direttiva specifica gli obblighi dei vari attori e questa in modo piramidale. Tutti gli attori che entrano in gioco in questo progetto e presenti sul cantiere, sono di riflesso chiamati all'osservanza di una prevenzione incendi, adottando sia a livello di organizzazione, sia a livello di personale, le misure a garantire una sufficiente protezione antincendio.

Non dimentichiamo che il garante della qualità antincendio nominato per questo oggetto è uno specialista AICAA e dunque spetta a lui, a sostegno della direzione generale del cantiere, indicare quali siano le misure di prevenzione più efficaci.

Va pure detto che dal punto di vista della sicurezza generale un tale cantiere cambia di giorno in giorno e le misure di protezione preventiva non risultano sempre applicabili in modo efficace. In questa situazione l'autorità comunale non è chiamata direttamente in campo se non per eventuali problemi gestionale dei vari ruoli.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi, Onorevoli Signora e Signori, l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. M. Borradori

R. Bregy



C.p.c.:

- . Consiglio Comunale
- . Municipio
- . Divisione Edilizia Privata
- . Divisione Gestione e Manutenzione
- . Divisione Edilizia Pubblica
- . Servizio Sicurezza e Salute